

# Le figure della sicurezza in ambito cantieristico.

## Committente

“Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.”

Negli appalto di opera pubblica è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.



## Responsabile dei lavori

Con la modifica del 2009 il responsabile dei lavori viene così definito: “soggetto che **può essere incaricato** dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” , nei lavori pubblici è il responsabile del procedimento.

Il committente è **esonerato dalle responsabilità** connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori **salva la necessità della verifica dell'adempimento degli obblighi**.

Ma la prima stesura prevedeva che il Responsabile dei lavori fosse il “Soggetto **incaricato**, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera”, coincidente con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera

# I compiti del committente e del responsabile dei lavori: (Art. 90 T.U.)

Nelle fasi di progettazione dell'opera **si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15** in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione il piano della sicurezza e il fascicolo



**Nomina il coordinatore per la progettazione** nei cantieri in cui e' prevista la presenza di **piu' imprese esecutrici anche non contemporanea,contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,** anche se il committente coincide con l'impresa esecutrice.

**L'obbligo di nomina viene meno per lavori privati non soggetti a permesso a costruire**

**....arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro**



**Nel caso di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese** e anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso a costruire

**....arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro**

**Il committente, se ne ha i requisiti, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**



**Comunica** alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi **il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.**

**...sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro**

DIREZIONE LAVORI	
COORDINATORE:	DOTT. ING. MAURO DELLA GIOVAMPOLA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	DOTT. ING. RICCARDO MICCICHÈ
DIRETTORE DEI LAVORI:	DOTT. ING. CLAUDIO FALCIONE
DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO:	DOTT. ING. ANTONIO RICCHIUTI
	DOTT. GIULIO CASTIELLO
	DOTT. ING. MARCO FALZACAPPA
	GEOM. ANTONIO DEL BIANCO
ISPETTORI DI CANTIERE:	DOTT. ARCH. MARIANNA ORAVANZOLA
	DOTT. ARCH. ROBERTO BUCCI
	GEOM. ELIO GIOIA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	
	DOTT. ARCH. RICCARDO CASBIO
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:	
	DOTT. ING. ROBERTO BUCCINI



Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:



a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale**

(= possesso di **capacità organizzative**, disponibilità di **forza lavoro**, di **macchine** e di **attrezzature**, in riferimento alla realizzazione dell'opera)

delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

Nei **cantieri con lavori privati** la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi **particolari** di cui all'allegato XI richiede solamente:

- certificato di **iscrizione alla Camera di commercio**;

- **DURC** (documento documento unico di regolarità contributiva), con autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII

... arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro

**b) richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato**

**Nei cantieri con lavori privati la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI richiede solamente:**

**-presentazione da parte delle imprese del durc e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;**



c) trasmette all'amministrazione **concedente**, prima dell'inizio dei lavori,


- il **nominativo delle imprese** esecutrici dei lavori:
- **copia della notifica preliminare** \*
- il **Durc**
- una **dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione**

...sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro ...

\* Prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro la **notifica preliminare** conformemente all'allegato XII (oltre agli eventuali aggiornamenti) nei cantieri:

- in cui è prevista la presenza di più imprese;
- che non siano inizialmente soggetti all'obbligo di notifica, ma che lo divengano per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- in cui opera un'unica impresa ma la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.



**In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo, oppure in assenza di notifica o in assenza del DURC e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**

*Giovanni, committente, ha installato un cantiere per la realizzazione di 26 villette a schiera e non ha nominato il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ed il coordinatore in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori.*

*Il committente aveva appaltato i lavori ad una impresa e aveva nominato un responsabile dei lavori all'inizio dei lavori.*

*Il committente sostiene che non avendo egli cognizioni tecniche, aveva comunque provveduto a nominare un responsabile dei lavori nella persona dell'imprenditore appaltatore dell'opera e che, pertanto, la responsabilità della mancata nomina dei coordinatori era da imputarsi al responsabile dei lavori.*

*Il Pubblico Ministero evidenzia che non è stata rinvenuta una nomina scritta dove fosse riportato che il responsabile dei lavori avrebbe dovuto nominare i coordinatori.*

*La III Sez. della Corte di Cassazione ha preso atto che il giudice di merito, ai fini della affermazione della colpevolezza dell'imputato, aveva erroneamente fatto riferimento alla prima versione dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, il quale prima della modifica disponeva che:*

*"1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3."*

*mentre lo stesso articolo modificato dispone attualmente che:*

*"1 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori".*

*Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha dedotto che, in base alla formulazione della nuova norma, il committente è esonerato da responsabilità a seguito della nomina di un responsabile dei lavori solo però nell'ambito della delega e limitatamente all'incarico conferitogli e aggiunge poi che “non appare dubbio, però, che anche alla luce della nuova normativa il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza del lavoro”.*

*Precisa ancora la Corte che “le condizioni perché operi l'esonero di responsabilità per effetto della nomina del responsabile dei lavori sono quindi:*

*1) la tempestività della nomina in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro da osservarsi e*

*2) l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti*


*cosa che nel caso in esame non risulta essersi verificato essendo risultato che il responsabile dei lavori era stato nominato dopo l'inizio dei lavori in cantiere e che la designazione non conteneva alcuna delega né, tanto meno, il conferimento dell'incarico di nominare i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.*

*Conclude, quindi, la III Sez. che “anche alla luce dell'esatta applicazione della normativa vigente, pertanto, la nomina del responsabile dei lavori non ha fatto venir meno la responsabilità del committente, come affermato dal giudice di merito”, anche se per le diverse motivazioni sopraindicate.*

*La sentenza ha poi affrontato un'altra tematica che è quella della scusante legata ad una non conoscenza della legge penale sostenendo quanto già la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimere in precedenza e cioè che non “è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza” e che nel caso in esame “non può ritenersi che l'ignoranza della legge penale sia stata incolpevole a cagione della sua inevitabilità, poiché l'interessato non ha assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia”.*

Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 7209 del 21 febbraio 2007 (u.p. 25 gennaio 2007)

# Coordinatore per la progettazione



**Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.**

**... e quindi durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:**

**a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;**



**b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (Il fascicolo e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.)**



**.... e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro**

**...la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori delle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi...**





# Coordinatore per l'esecuzione dei lavori



**non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente**

**né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato.**

**...dette incompatibilità non operano nel caso in cui l'impresa esecutrice coincida con il committente**

**“Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92”**

.... e quindi durante la realizzazione dell'opera:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;



... è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

*In materia di infortuni sul lavoro l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano della sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori.*

*Cassazione penale n. 7714 del 6/12/2007*

**b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (p.o.s.: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e con il fascicolo,**



**bl) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;**


**....è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro**

*Il coordinatore in fase di esecuzione deve assicurare, nel caso della effettuazione di lavori, il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione e ha il compito di adeguare il piano della sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia (nel corso di lavori di ampliamento e ristrutturazione di un locale commerciale destinato a magazzino, due lavoratori erano stati incaricati di abbattere, ad una altezza di circa dieci metri dal suolo, una parte di una parete, il coordinatore per l'esecuzione non ha aggiornato il piano della sicurezza, con le adeguate misure in relazione al nuovo lavoro che si andava ad aggiungere a quelli già stabiliti, a seguito del crollo del solaio un operaio era morto)*

*Cassazione penale n. 24010 del 3/4/2003*

 e) segnala al committente (o al responsabile dei lavori) previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati le inosservanze

- agli obblighi previsti dagli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi),
- 95 (Misure generali di tutela)
- e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti);
- alle prescrizioni del piano di sicurezza;



e propone  
la sospensione dei lavori;  
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi  
dal cantiere;  
la risoluzione del contratto.



dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro nel caso in cui il committente (o il responsabile dei lavori) non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione;

*La violazione dell'obbligo di dare comunicazione si integra anche in ipotesi di ingiustificato ritardo nella comunicazione, atteso che le disposizioni prevedono che le comunicazioni siano effettuate il più presto possibile trattandosi di prescrizioni imposte per assicurare la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.*

*Cassazione penale 1722 del 18.11.2004*



**... in tutti i casi è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro**



f) sospende, - in caso di pericolo grave e imminente - direttamente riscontrato le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

... è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro



**Nei casi in cui non viene nominato il coordinatore per la progettazione, redige anche il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo**

**...è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro**

*In tema di infortuni sul lavoro il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzatura per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha i compiti di cui all'art.5.*

*Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio la Corte, in un caso in cui l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per l'esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi)*

*Cassazione Penale 18472 del 4/3/2008*

Una impresa stava effettuando lavori di realizzazione di una rete fognaria.

Per realizzare la rete fognaria era stato necessario effettuare una porzione di scavo, in parete non rocciosa, profondo circa metri 3,80 con una angolazione di 90 gradi, senza posizionare travi di contenimento alle pareti laterali quando improvvisamente una grossa zolla di asfalto si era distaccata dalla strada trascinando con se il materiale di scavo, travolgendo con terra e pietre l'operaio che stava procedendo sul fondo dello scavo alla pulizia dei detriti.

Nel piano della sicurezza e coordinamento era attestato che non sussistevano lavori che esponessero i lavoratori ad un pericolo di seppellimento per scavi superiori a mt. 1,50 anche se il coordinatore aveva visto i lavori.



*Per la Corte d'Appello l'infortunio sarebbe stato evitabile mediante la posizione di tavole di rivestimento alle pareti della trincea che avrebbero dovuto sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri e che avrebbero evitato anche la caduta di una grossa zolla di asfalto che, distaccandosi, avesse trascinato con sè il materiale terroso sottostante.*

*Nel caso in esame l'ing. M., pur essendosi recato sul cantiere ed avendo potuto verificare che lo scavo delle trincee aveva una profondità superiore a metri 1.50 ed un'angolazione di 90 gradi e che il terreno non era roccioso, non aveva contestato alla società esecutrice dei lavori che il piano di sicurezza e di coordinamento attestava l'insussistenza di lavori che esponessero i lavoratori a rischio di seppellimento a profondità superiore di metri 1.50 e tanto meno lo aveva segnalato all'amministrazione committente o al responsabile dei lavori.*

*A ciò deve aggiungersi - rilevava la Corte - che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha il potere - dovere di "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".*

*L'imputato M. aveva, pertanto, anche la materiale possibilità di impedire l'infortunio, disponendo, con provvedimento temporaneo ed urgente, la sospensione del lavoro di scavo, stante la prevedibilità del distacco di porzione superiore della parete con il relativo rivestimento di asfalto. L'imputato - concludevano i giudici di appello - è pertanto penalmente responsabile degli eventi conseguenti alla "violazione della sua posizione di garanzia della sicurezza e della salute nei cantieri", non avendo impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, posto che il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 13 impone di applicare armature di sostegno delle pareti quando, come si era verificato nel caso in esame, la consistenza del terreno rapportata alla pendenza delle pareti non dia sufficienti garanzie di stabilità.*

*Tale obbligo di applicazione di armature è imposto dalla legge come sistema di prevenzione assolutamente efficace e sicuro e deve essere attuato ogni qualvolta vi sia anche la sola prevedibile possibilità della presenza o della sopravvenienza di elementi destabilizzanti il terreno interessato allo scavo "come ad esempio l'accumulo di terreo di riporto di scavo ai bordi e l'infiltrazione di acqua nel terreno non roccioso".*

*Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.*

*La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della sentenza di appello.*

*Sostiene, tra l'altro la Corte che Il D.Lgs. n. 494 del 1996 conferma il ruolo del committente, vale a dire del soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, quale garante della sicurezza.*

*A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, art. 6, la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente (o il responsabile dei lavori) dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) (il committente resta cioè gravato dall'obbligo di controllare che il coordinatore adempia correttamente l'obbligo di verifica in ordine alla puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza di cui all'art. 12 e delle procedure di lavoro).*

*A questo soggetto - il coordinatore per l'esecuzione - fa capo la responsabilità in caso di violazione degli obblighi descritti in maniera analitica dal citato art. 5.*

*Nel caso in esame si ritiene che fosse stato accertato che l'ing. M., pur avendo direttamente constatato in cantiere che lo scavo delle trincee aveva una profondità superiore a metri 1.50 ed un'angolazione di 90 gradi e che il terreno non era roccioso, non si era dato cura di contestare alla società esecutrice dei lavori che il piano di sicurezza e di coordinamento non contemplava lavori che esponessero i lavoratori a rischio di seppellimento a profondità superiore di metri 1.50, nè aveva segnalato quanto constatato al committente.*

*La Corte di merito ha ritenuto, poi, che fosse prevedibile, oltre che imminente, il distacco di una porzione superiore della parete con il relativo rivestimento di asfalto; ha ritenuto, in altre parole sussistere una situazione che avrebbe dovuto imporre all'imputato di sospendere, come era nei suoi poteri, i lavori.*

*Cassazione penale 17502 del 13/3/2008*